DECRETO RETTORALE N. 2781

Procedura di valutazione a n. 1 ricercatore a tempo determinato (RTT) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore [art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79] riservata a ricercatori di tipo a), con contratto scaduto nel 2025

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;

visto il regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 24, così come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 243 del 25 maggio 2011;

visto il Codice etico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 18 ottobre 2011, e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 456 del 10 maggio 2023, recante: "Definizione della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240" e successive integrazioni;

visto il d.m. 2 maggio 2024, n. 639 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2024, concernente la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché razionalizzazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (c.d. Legge di bilancio 2026), e in particolare l'art. 1, commi 305-311, che introducono una misura volta a consentire agli Atenei di bandire procedure selettive per posizioni di ricercatori a tempo determinato in tenure track ex art. 24, comma 3, della L. 240/2010 riservate ai titolari di contratti da ricercatori ex art. 24, comma 3, lett. a) della medesima legge nel dettato previgente al D.L. n. 36/2022, convertito con modifiche dalla L. n. 79/2022;

visto il decreto ministeriale del 5 marzo 2026, n. 194;

vista la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca del 17 aprile 2026, n. 386;

vista la legge 16 luglio 2026, n. 129;

visto il decreto rettorale n. 6301 del 17 aprile 2020, recante: "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure concorsuali in modalità telematica per il conferimento degli assegni di ricerca e per il reclutamento di professori e ricercatori";

visto il proprio decreto n. 1559 del 1° settembre 2025 recante: «Modifiche al "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79"»;

vista la delibera adottata dal Consiglio della Facoltà di Scienze politiche e sociali nell'adunanza del 1° luglio 2026;

considerato che il posto richiesto dalla Facoltà gode della relativa copertura finanziaria;

vista la delibera adottata dal Senato accademico nell'adunanza del 6 luglio 2026;

vista la delibera adottata dal Comitato direttivo nell'adunanza del 16 luglio 2026,

DECRETA

Art. 1
Indizione

È indetta la procedura di valutazione a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato (RTT) per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti [art. 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79] riservata a ricercatori di tipo a), con contratto scaduto nel 2025, nella seguente Facoltà dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, per il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI **N. 1 posto.**

Posto n. 1

GRUPPO SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: 12/GIUR-06 DIRITTO AMMINISTRATIVO E PUBBLICO

DISCIPLINARY SCIENTIFIC GROUP: 12/GIUR-06 ADMINISTRATIVE AND PUBLIC LAW

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: GIUR-06/A DIRITTO

AMMINISTRATIVO E PUBBLICO

ACADEMIC DISCIPLINE: GIUR-06/A ADMINISTRATIVE AND PUBLIC LAW

DURATA: n. 6 anni.

REGIME DI IMPEGNO: tempo pieno.

AMBITO DI RICERCA: Il diritto amministrativo nell'era delle transizioni.

FIELD OF RESEARCH*: Administrative law in the context of transitions.*

FUNZIONI: Attività di ricerca pertinente al settore scientifico di riferimento con focalizzazione sullo stato amministrativo nell'era delle transizioni. Il candidato dovrà gestire relazioni scientifiche a livello internazionale e impegnarsi in proposte progettuali e progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale anche con funzioni di coordinamento. L'attività di ricerca dovrà inoltre puntare alla pubblicazione di articoli scientifici su riviste internazionali. L'attività didattica sarà rivolta ai temi del diritto amministrativo, con particolare riferimento al metodo e alla innovazione della scienza giuridica di diritto amministrativo, agli adattamenti del principio dello stato di diritto, dei processi decisionali e organizzativi degli apparati pubblici nel contesto delle nuove sfide poste alla resilienza della democrazia dalle transizioni ecologica e digitale e dai nuovi mercati digitali (inclusa la *space economy*). Comprenderà anche la supervisione di tesi dottorali. Il candidato dovrà essere disponibile ad assumere eventuali compiti di didattica ufficiale, anche in lingua inglese, e ruoli istituzionali, organizzativi e gestionali assegnati dalla Facoltà, anche nella sede di Brescia.

FUNCTIONS*: Research activities relevant to the relevant scientific field, focusing on the resilience of the administrative state in the era of twin transitions. The candidate will manage international scientific relations and engage in project proposals and research projects at the national and international levels, including in a coordinating capacity. Research activities will also aim to publish scientific articles in international journals. Teaching activities will focus on administrative law, with specific reference to the innovation of the method of administrative law and legal studies in general, as well as to the adaptations imposed on the rule of law principle, public decision-making and organizational processes in the context of the new challenges posed to democracy and its resilience by both the ecological and digital transitions and the emergence of the new AI driven markets. It will also include supervision of doctoral theses. The candidate must be available to assume any official teaching duties, including in English, and institutional, organizational, and management roles assigned by the Faculty, including at the Brescia campus.*

SEDE: Milano.

LINGUA STRANIERA: Inglese.

NUMERO MASSIMO DI PUBBLICAZIONI: 12.

ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI: Per i candidati non in possesso di un titolo di

studio - di scuola secondaria superiore o di laurea - conseguito in lingua italiana, è richiesta la conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana.

FINANZIAMENTO: Università Cattolica Sacro Cuore - Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.).

Art. 2
Requisiti per l'ammissione alle procedure di valutazione

Sono ammessi alle procedure di valutazione i soggetti italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.

Le procedure sono riservate a coloro che sono stati per una durata non inferiore a tre anni, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 scaduti nell'anno 2025.

I termini di scadenza del contratto sono individuati facendo riferimento al termine triennale del contratto, e alla sua eventuale proroga, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79.

Non sono ammessi a partecipare alle procedure di valutazione:

- i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di ricercatore a tempo determinato (RTT);
- coloro che versino in una delle cause di incompatibilità stabilite dal Codice etico dell'Ateneo.

I requisiti e i titoli per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'esclusione per difetto dei requisiti di ammissione è disposta con provvedimento motivato del Rettore.

I ricercatori dovranno prendere servizio entro e non oltre il 31 marzo 2027.

Art. 3
Presentazione della domanda

Coloro che intendono partecipare alle procedure di valutazione di cui al precedente art. 1, devono presentare la domanda al Magnifico Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il bando è reso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito *internet* dell'Ateneo all'indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-

brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24#content.

La domanda di ammissione alla procedura selettiva, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica PICA (Piattaforma integrata concorsi Atenei) https://pica.cineca.it/unicatt/.

Al riguardo i candidati sono invitati a consultare Linee guida per la compilazione della domanda di partecipazione alle procedure di selezione sulla piattaforma integrata concorsi atenei "PICA".

Il candidato potrà accedere alla piattaforma del concorso utilizzando le credenziali rilasciate direttamente dalla piattaforma, con il proprio account LOGINMIUR, REPRISE o REFEREES.

Il candidato dovrà compilare la domanda in tutte le sue parti e allegare i documenti in formato elettronico PDF.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informativo mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via *e-mail*. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata **entro e non oltre le ore 16.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**. Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- mediante firma digitale utilizzando *smart card*, *token* USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un *software* di firma;
- mediante caricamento di un *file* con estensione p7m per chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili.

 In questo caso sarà necessario salvare sul proprio PC il *file* PDF generato dal sistema, firmare digitalmente il documento, senza apportare alcuna modifica, e caricarlo nuovamente sul sistema con l'estensione p7m.

In caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate, il candidato dovrà salvare sul proprio PC il *file* PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre la propria firma per esteso sull'ultima pagina.

Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione e, il *file* così ottenuto, dovrà essere caricato sul sistema.

Non saranno ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

In caso di comprovata impossibilità tecnica da parte dei sistemi informatici adottati dall'Ateneo, l'Università Cattolica si riserva di accettare la domanda di ammissione anche con modalità diverse (posta elettronica certificata all'indirizzo: risorse.umane@pec.ucsc.it) rispetto a quanto indicato nei precedenti paragrafi.

Il candidato che intenda partecipare a più concorsi dovrà presentare per ogni procedura una domanda distinta.

Art. 4
Contenuto della domanda

Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare:

1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) codice fiscale (per i candidati stranieri che non lo indicassero, lo stesso sarà determinato a cura dell'Università);
4) luogo di residenza;
5) cittadinanza;
6) se cittadino italiano, l'iscrizione nelle liste elettorali con l'indicazione del comune ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse; ovvero se cittadino straniero, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;
7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
8) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche e integrazioni;
9) di non rivestire la qualifica di professore di prima fascia o di seconda fascia o di ricercatore universitario a tempo indeterminato, ancorché cessato dal servizio, di non avere già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di ricercatore a tempo

determinato (RTT);

10) di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità previste dal Codice etico dell'Ateneo;

11) la valutazione cui si intende partecipare (precisando la Facoltà, il gruppo scientifico-disciplinare, il settore scientifico-disciplinare e l'ambito di ricerca).

Ogni candidato può eleggere nella domanda un domicilio speciale ai fini delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione universitaria.

Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata al Servizio personale docente e tecnico amministrativo (Ufficio Amministrazione concorsi e Segreteria docenti) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano.

I candidati con disabilità devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Questa Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

Questa Amministrazione universitaria, inoltre, non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, ma a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5
Allegati alla domanda

La domanda deve essere corredata da:

1) il *curriculum* della propria attività scientifica, professionale e didattica, debitamente firmato;

2) i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione nel rispetto del limite massimo eventualmente previsto;

3) l'elenco numerato dei titoli e delle pubblicazioni presentati, debitamente firmato;

4) la fotocopia di un documento di riconoscimento;

5) la fotocopia del codice fiscale.

I candidati aventi cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea, possono produrre i titoli in originale o in copia autenticata, ovvero, nei casi consentiti dagli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti la conformità

all'originale delle copie in carta semplice.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai sopra citati articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai sopra citati articoli 46 e 47, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Nei restanti casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea possono documentare gli stati, le qualità personali e i fatti mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero.

Ai certificati e alle attestazioni indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti, titoli e pubblicazioni già presentati all'Università.

Art. 6
Invio delle pubblicazioni

Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono presentare devono essere allegate alla domanda e vanno inviate esclusivamente, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3 del presente bando con il relativo elenco firmato.

Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o l'invio di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda, non verranno prese in considerazione dalla Commissione esaminatrice.

Sono considerate valutabili, ai fini della presente procedura di valutazione esclusivamente le pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato, e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

Dopo la scadenza del termine stabilito dal bando, non sarà ammessa alcuna integrazione documentale o acquisizione di ulteriori pubblicazioni da parte della Commissione.

Non è consentito il rinvio alle pubblicazioni prodotte per la partecipazione a un'altra valutazione.

Le pubblicazioni redatte in lingua straniera possono essere presentate nella lingua di origine, se essa è una delle seguenti: francese, inglese, tedesco e spagnolo. Altrimenti dovranno essere tradotte in una delle predette lingue.

Per le valutazioni riguardanti materie linguistiche, diverse da quelle indicate al comma precedente, possono essere presentate anche pubblicazioni redatte nella lingua oggetto del bando.

Art. 7
Costituzione delle Commissioni esaminatrici

Ogni Commissione esaminatrice è nominata – garantendo ove possibile una equilibrata rappresentanza di donne e uomini – dal Rettore con proprio decreto ed è composta da tre membri, proposti dal Consiglio della facoltà che ha richiesto il bando, appartenenti ai ruoli dei professori universitari e inquadrati nello stesso gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando di cui:

- almeno due appartenenti al ruolo dei professori universitari di I fascia;
- almeno due non incardinati in Università Cattolica.

Su proposta del Consiglio della facoltà interessata il numero dei componenti della Commissione esaminatrice può essere elevato a cinque membri, appartenenti ai ruoli dei professori universitari e inquadrati nello stesso gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, di cui:

- almeno tre appartenenti al ruolo dei professori universitari di I fascia;
- almeno tre non incardinati in Università Cattolica.

La nomina quali componenti della Commissione di professori appartenenti ad Università straniere è subordinata alla verifica, da parte del Consiglio di facoltà, della corrispondenza - sulla base di tabelle definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca - della qualifica al titolo italiano di professore universitario di I o di II fascia, e della riconducibilità delle funzioni svolte al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando.

Possono essere individuati quali membri della Commissione esaminatrice solo i professori universitari che risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010.

Il decreto rettorale di costituzione della Commissione esaminatrice è reso pubblico sul sito *internet* dell'Università Cattolica del Sacro Cuore all'indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24#content.

Con il decreto rettorale di cui al primo comma è inoltre designato, su proposta del Consiglio di facoltà, il membro della Commissione che ha il compito di convocare la prima riunione e di dare avvio ai lavori entro trenta giorni dalla data di emanazione del medesimo decreto.

In caso di mancato insediamento della Commissione entro il termine di cui al precedente comma, il Rettore può nominare una nuova Commissione con le modalità del presente articolo.

Art. 8
Adempimenti delle Commissioni

Le Commissioni esaminatrici nella prima riunione individuano al proprio interno il Presidente e il Segretario e determinano i criteri da utilizzare nella valutazione dei candidati secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal Ministero dell'Università e della Ricerca con proprio decreto.

Tali criteri sono resi pubblici sul sito *internet* dell'Ateneo almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione esaminatrice.

La valutazione preliminare dei candidati viene effettuata dalla Commissione esaminatrice con motivato giudizio sui titoli, sul *curriculum* scientifico professionale e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.

A seguito della valutazione preliminare, le Commissioni determinano l'ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

Le date e le modalità di svolgimento della discussione saranno rese note sul sito di Ateneo contestualmente alla pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli. I soli candidati ammessi alla discussione riceveranno formale convocazione tramite piattaforma PICA.

Durante la discussione è accertata, inoltre, la conoscenza della lingua o delle lingue eventualmente richieste.

A seguito della discussione, viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.

Al termine dei lavori, le Commissioni esaminatrici redigono la graduatoria finale con l'indicazione dell'eventuale vincitore.

I lavori della Commissione esaminatrice, che si svolgeranno eventualmente anche avvalendosi di strumenti telematici, devono concludersi **entro il 31 dicembre 2026.**

Gli atti di ogni Commissione esaminatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.

Gli atti della procedura di valutazione sono approvati con decreto rettorale.

Il Consiglio di facoltà, considerate le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stata bandita la procedura e valutate le esigenze della Facoltà, può:

- formulare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la proposta di chiamata

del candidato indicato dalla Commissione esaminatrice. La proposta è trasmessa all'Organo direttivo competente, il quale provvederà;

- non procedere alla chiamata.

I contratti - previo colloquio del candidato con l'Assistente ecclesiastico generale, volto a valutare l'adesione ai principi ispiratori dell'Ateneo - sono stipulati in forza di provvedimento del Rettore entro il termine di novanta giorni dalla delibera dell'Organo direttivo competente.

Nel caso di mancata stipulazione del contratto con il candidato vincitore, il contratto può essere stipulato con altro candidato secondo l'ordine della graduatoria, nel rispetto della procedura di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Dell'esito della procedura è data pubblicità sul sito *internet* dell'Ateneo.

Art. 9
Documenti per l'assunzione

Il candidato risultato vincitore della procedura di valutazione riceverà comunicazione da parte del Rettore.

Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione, gli interessati, se cittadini italiani o di altro Stato comunitario, pena la decadenza dal diritto all'assunzione, devono far pervenire la seguente documentazione:

1) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
 a) data e luogo di nascita;
 b) cittadinanza;
 c) godimento dei diritti politici;
 d) inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
 e) codice fiscale;
 f) composizione del nucleo familiare.

 La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
2) n. 2 fotografie formato tessera firmate sul retro.

Qualora i vincitori siano cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, devono presentare, nel termine di trenta giorni sopra citato, pena la decadenza al diritto all'assunzione, i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve autocertificare l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;

3) certificato attestante la cittadinanza;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) n. 2 fotografie formato tessera firmate sul retro.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito della valutazione.

Il certificato relativo al punto 4) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui il vincitore è cittadino, devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Ai certificati indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana o dalla competente rappresentanza diplomatica ovvero da un traduttore ufficiale, che ne attesti la conformità all'originale.

Tali documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Art. 10
Stato giuridico

Fermo restando quanto stabilito dal "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79", si applicano le norme dello Statuto, del regolamento generale di Ateneo, del codice etico dell'Ateneo e degli altri regolamenti dell'Università concernenti i ricercatori universitari, fatte salve specifiche delibere adottate dagli Organi accademici e direttivi e quanto di seguito riportato.

1. Per quanto concerne l'afferenza ai Dipartimenti e agli Istituti e la partecipazione ai rispettivi Consigli:

 a) a seguito della stipula del contratto, i ricercatori a tempo determinato (RTT) potranno afferire in via primaria e in via secondaria ai Dipartimenti e agli Istituti e i rispettivi Consigli si pronunceranno in ordine alle richieste dei medesimi;

 b) le richieste di afferenza devono essere presentate anche se il ricercatore a tempo

determinato (RTT) risultava già afferente a Dipartimenti e Istituti in quanto professore a contratto;

c) coloro che risulteranno afferenti in via primaria a un Dipartimento, a seguito della pronuncia del relativo Consiglio circa la richiesta di afferenza, saranno, a tutti gli effetti, componenti il Consiglio medesimo;

d) coloro che risulteranno afferenti in via primaria a un Istituto, a seguito della pronuncia del relativo Consiglio circa la richiesta di afferenza, dovranno essere, a tutti gli effetti, inclusi negli elenchi dell'elettorato attivo e passivo in occasione delle relative elezioni che verranno indette per la designazione delle rappresentanze dei ricercatori universitari;

e) coloro che risulteranno afferenti in via secondaria a un Dipartimento o a un Istituto potranno essere invitati dal rispettivo Consiglio a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni.

2. I ricercatori a tempo determinato (RTT) saranno inclusi, ove non diversamente disciplinato da disposizioni di legge, negli elenchi dell'elettorato attivo e passivo in occasione delle elezioni che verranno indette per la designazione delle rappresentanze dei ricercatori nei diversi Organi dell'Ateneo.
3. I ricercatori a tempo determinato (RTT) possono accedere ai fondi di ricerca con le stesse modalità previste per i ricercatori universitari confermati.
4. I ricercatori a tempo determinato (RTT) sono tenuti alla compilazione degli stessi registri delle attività didattiche e di ricerca cui sono tenuti i ricercatori universitari.
5. Ai ricercatori a tempo determinato (RTT) non può essere riconosciuto il titolo di professore aggregato.
6. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime a tempo pieno e 200 per il regime a tempo definito.
7. La determinazione dei compiti didattici è definita annualmente dal Consiglio della facoltà nel rispetto di quanto previsto nelle Disposizioni per il conferimento delle attività di didattica ufficiale, integrativa e di supporto, adottate dall'Ateneo.
8. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per il regime a tempo pieno e 750 ore per il regime a tempo definito.
9. I contratti di cui al presente bando non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 11
Trattamento economico

Per i ricercatori a tempo determinato (RTT) il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è determinato dal Consiglio di amministrazione dell'Università Cattolica, a seconda del regime di impegno.

Art. 12
Incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

I contratti di cui al presente bando sono incompatibili:

- con altri rapporti di lavoro subordinato, presso soggetti pubblici o privati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 9 *bis*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- con attività libero professionale nel caso di regime di tempo pieno;
- con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca;
- con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca e con gli assegni di ricerca.

Ai ricercatori a tempo determinato (RTT) è consentito lo svolgimento di incarichi esterni nel rispetto del "Regolamento per il conferimento di incarichi esterni ai professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori universitari".

Art. 13
Brevettazione

L'eventuale realizzazione, nell'espletamento della propria attività, da parte dei titolari dei contratti di cui al presente bando, di un'innovazione suscettibile di brevettazione, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia e alle disposizioni regolamentari adottate dall'Università Cattolica.

Art. 14
Trattamento dei dati personali

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (*General Data Protection Regulation* – GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di Titolare del trattamento, per il tramite dell'ufficio Gestione e amministrazione personale docente, e trattati per finalità di gestione della procedura di valutazione e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

All'indirizzo *internet* d'Ateneo https://www.unicatt.it/privacy è disponibile l'*Informativa*

per bandi e concorsi relativa al trattamento dei dati personali.

Art. 15
Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento concorsuale è il Dott. Federico LIOTTA – Dirigente responsabile Servizi al personale docente e tecnico amministrativo - Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano (tel. 02/7234.3813 - e-mail: uff.concorsi@unicatt.it).

Art. 16
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente bando e dal "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79", si applica, in quanto compatibile, la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Art. 17
Disposizioni transitorie

La presente procedura è indetta e disciplinata in conformità alle disposizioni della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 vigenti prima dell'entrata in vigore della Legge 16 luglio 2026, n. 129, ai sensi e per gli effetti della clausola transitoria prevista dall'art. 3, comma 1, nelle more dell'adozione dei relativi decreti attuativi ministeriali.

Milano, 11 settembre 2026

IL RETTORE
(Prof.ssa Elena Beccalli)
F.to: E. Beccalli

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Carlo Maria Gallucci Calabrese)
F.to: C.M. Gallucci Calabrese

Per copia conforme all'originale.
Milano, 17 settembre 2026

IL FUNZIONARIO DELEGATO

